



COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO
VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE (GCVPC)
PRESSO IL COMUNE DI NEMI**

EDIZ. Marzo 2023

**VARIANTI APPORTATE ALLA PRECEDENTE EDIZ. 2015, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente Pubblicazione:

REGOLAMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (GCVPC) PRESSO IL COMUNE DI NEMI

Edizione marzo 2023

Giusta Deliberazione Consiliare nr. ____ in data ____

La presente Pubblicazione originale è composta da nr. 13 pagine

Nemi, ____/____/2023

IL SINDACO
Alberto Bertucci

INDICE

PREFAZIONE

ART.1 Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

ART.2 Il Sindaco

ART.3 Obiettivi del Gruppo e traguardi generali

ART.4 Attività del GCVPC

ART.5 Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

ART.6 Volontari effettivi

ART.7 Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

ART.8 Diritti dei volontari

ART.9 Doveri dei volontari

ART.10 Organi del GCVPC

ART.11 Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

ART.12 Consiglio Direttivo

ART.13 Coordinatore operativo

ART.14 Organizzazione operativa del GCVPC

ART.15 Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

ART. 16 Norme amministrative e finanziarie

ART.17 Entrata in vigore ed abrogazioni

PREFAZIONE

L'esigenza di adeguare la veste del presente Regolamento fa seguito alle disposizioni introdotte dal Codice della Protezione Civile (PC), d.lgs. n. 1/18, volte a chiarire l'identità dei gruppi comunali di protezione civile, che precedentemente non rientravano fra le organizzazioni di volontariato disciplinate dal codice del terzo settore. Il codice della PC, per sanare questa situazione di incoerenza, aveva disposto con l'articolo 35 la possibilità per i Comuni di promuovere la costituzione di un Gruppo comunale, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi del d.lgs. 117/2017, prevedendo che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile sia deliberata dal Consiglio comunale sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva. I Comuni interessati dalla norma, che hanno già costituito un GC, sono tenuti ad adeguarne il regolamento secondo la nuova direttiva, entro 6 mesi dalla sua emanazione. Su richiesta dell'ANCI è stato specificato che i regolamenti possono essere adottati dai singoli Comuni in maniera aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza, in ragione, della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata nella propria autonomia ed in armonia con le disposizioni del Regolamento di Regione sul volontariato di Protezione Civile.

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Nemi, di seguito GCVPC, è già costituito con delibera di Consiglio comunale n.18. del 07/08/2015, con sede legale in Comune.
- 2) Il GCVPC è da intendersi come ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgano di aderire volontariamente condividendone obiettivi e traguardi generali.
- 3) Salvo il caso in cui non abbia già disposto Autorità regionale o centrale di Protezione Civile, il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina, delle procedure e modalità di organizzazione e dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC, al fine di salvaguardarne la

prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

- 2) Il Sindaco è il legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'eventuale istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3 Obiettivi del Gruppo e traguardi generali

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.11712017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile (di cui alla lettera “y” del comma 1 dell'articolo 5, dello stesso D. Lgs.), per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito allo scopo di ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danneggiamenti o dal rischio di questi ultimi, che derivi da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo. Il GCVPC viene impiegato sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile (articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018).

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego dei volontari avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, al verificarsi di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla conoscenza dei rischi e sulla preparazione ad affrontarli;
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal **Piano Comunale di Protezione Civile** del Comune di Nemi, in coerenza con i PEC Piani di Emergenza Comunali), le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene aggiornati:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, Il GCVPC ha libero accesso ai registri sopra citati.

Art. 5- Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, purché essi non aderiscano già ad altra organizzazione operativa di volontariato e siano esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali in corso.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impegnati per lo svolgimento delle attività del GCVPC, fatta eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni possono esprimere il voto in Assemblea attraverso colui/coloro cui fa capo la responsabilità genitoriale/tutoriale.
- 3) Al GCVPC, inteso quale Ente del Terzo Settore, possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità derivanti dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria firmata dal Sindaco e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12 successivo.
- 6) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC attraverso mezzi e canali a sua disposizione o ritenuti più opportuni.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC, che superino con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, successivamente, il periodo di prova della durata di sei mesi. Durante il periodo di prova i volontari ad esso sottoposti sono affiancati nei loro compiti dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, all'atto dell'iscrizione sul "Registro dei volontari", vengono consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al

- comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del presente Regolamento.
- 3) La divisa autorizzata del GCVPC è quella prevista dalla normativa emanata in materia dalla Regione Lazio e potrà essere integrata alla tenuta operativa del Gruppo Comunale. Ciascun volontario effettivo è tenuto ad indossarla durante il servizio con dignità e decoro, essendone responsabile in solido. Al fine di garantire la massima omogeneità nella divisa e la facile identificazione dei simboli ufficiali, i capi della divisa sono forniti in comodato d'uso ai volontari esclusivamente dall'Amministrazione Comunale e non è ammesso l'utilizzo di capi diversi. È consentito altresì l'utilizzo di capi di vestiario interni alla divisa e non forniti dall'Amministrazione Comunale, purché rispettosi del decoro. Ciascun capo della divisa è munito degli stemmi previsti dalla sopracitata normativa regionale, del GCVPC e di eventuali simboli di qualifica e specialità del volontario effettivo che la indossa. Nessun altro stemma, simbolo o logo è ammesso a comparire sulla divisa.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - d) utilizzo improprio, non coerente con le attività di Protezione Civile, o danneggiamento con dolo dei mezzi e/o materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco. Il Sindaco, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. Il mancato rispetto implica l'addebito, derivante dal costo del materiale commisurato al prezzo corrente, per il suo riacquisto a cura del Comune.
- 5) In forma graduale è prevista, nei confronti degli appartenenti del GCVPC, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale,
- Richiamo scritto,
- Sospensione,
- Espulsione.

Detti provvedimenti, fatta eccezione dell'espulsione adottata necessariamente dal Sindaco, gli altri provvedimenti minori potranno essere comminati da un suo eventuale delegato, sulla base di rapporto informativo del Coordinatore operativo. Tale rapporto dovrà chiaramente indicare gli atti che, pur non essendo compresi tra quelli del precedente punto 1) d), possano comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi dello stesso GCVPC, o comunque turbarne l'ordinaria condotta delle attività.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Ogni volontario del GCVPC (quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018), ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del gruppo per protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare in sicurezza e con efficacia, ha diritto di usufruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche seguendo specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) partecipare all'attività del GCVPC con lealtà, impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive ricevute dal Coordinatore operativo o dai suoi collaboratori;
 - b) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo, comunicando tempestivamente la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - c) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - d) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

- e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni/prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi i comprovati motivi di cui al precedente punto b);
- f) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- g) astenersi dal bere alcolici o fumare durante i periodi di servizio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) **Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;**
 - b) **Consiglio Direttivo;**
 - c) **Coordinatore Operativo.**

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. Essa si riunisce almeno nr. 1 (UNA) volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto. Non è ammesso rappresentare più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - proporre il programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti,

composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo. Il Consiglio Direttivo, è presieduto dal Coordinatore Operativo.

- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) definisce le proposte, di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC e alla cui attuazione sovrintende lo stesso Coordinatore operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, al Sindaco;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei Piani di Emergenza Comunali e del Piano Comunale di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione, anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 13 - Coordinatore Operativo

Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC

- 1) è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5, per un periodo di 5 anni dalla nomina ed è nominato dal Sindaco con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018. Contestualmente viene nominato il Vice-Coordinatore operativo, che coadiuvi il Coordinatore o lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
- 2) Il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, adottando un provvedimento motivato, qualora il suo operato non risulti in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto;
- 3) organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano Comunale di Protezione Civile in accordo con il Sindaco, per tale motivo è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;
- 4) relaziona al Sindaco le necessità/esigenze del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali;

- 5) cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
- 6) individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra, avendo cura che questi ultimi siano in possesso delle capacità e dell'addestramento necessari a ricoprire il loro ruolo;
- 7) redige la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) ha facoltà di nominare eventuali propri collaboratori nei seguenti settori di attività specifiche interne al gruppo:
 - segreteria, turni e reperibilità,
 - logistica e materiali di pronto intervento,
 - radiocomunicazioni,
 - automezzi,
 - documentazione e sistemi informatici,
 - vettovagliamento e cucina,
 - formazione,
 - operazioni e recuperi complessi,
 - emergenze e attività speciali;
- 9) porta a conoscenza i componenti del GCVPC delle direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio;
- 10) provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente;

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

Il GCVPC:

- 1) in base a quanto previsto dal Piano di Comunale di Protezione Civile e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni fra quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari;
- 2) garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) si può organizzare internamente in sezioni operative strutturate in ragione delle competenze e risorse disponibili ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi;
- 4) durante le emergenze può strutturarsi in varie squadre, su indicazione del Sindaco, sotto la guida di eventuale suo delegato e del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsto e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018;
- 5) in presenza di istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse;

- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Il Comune di Nemi assegna al GCVPC la sede operativa presso Via Riccardo de Sanctis s.n.c. (Rimessa automezzi comunali). I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli loro affidati, secondo specifiche discipline interne approvate dal Comune, in maniera compatibile con l'operatività del GCVPC, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della sede operativa sono a carico del Comune di Nemi.

- 1) Il Comune, in ragione delle esigenze emerse, fornisce al GCVPC mezzi e le attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle sue attività. In tale contesto l'amministrazione locale potrà avvalersi di linee di finanziamento o di supporto della struttura di protezione civile nazionale o regionale.
- 2) Ciascun volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, nel rispetto delle procedure operative e delle indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 3) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 4) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 5) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune di Nemi, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Per le finalità di cui al precedente comma 1), nel bilancio del Comune di Nemi sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Le risorse assegnate saranno gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune, provvede al deposito degli atti (salvo riserve di cui Art.1 comma 3 precedente) e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi

dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.